

ELEZIONI REGIONALI DEL PIEMONTE 2024

NOMINA DEL MANDATARIO ELETTORALE E DISCIPLINA DELLE SPESE ELETTORALI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 5 della legge 43/1995 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*) prevede una **diretta definizione dei limiti di spesa** relativi alla campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali e di ciascun partito e rimanda alle disposizioni della legge 515/1993 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*), che individua anche le **competenze del mandatario elettorale e del Collegio di garanzia elettorale, la tipologia delle spese ammissibili, la loro rendicontazione, i controlli e le sanzioni.**

DESIGNAZIONE E COMPETENZE DEL MANDATARIO ELETTORALE

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni regionali, **coloro che intendano candidarsi potranno raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale**, a cui compete lo svolgimento di tutte le operazioni di carattere finanziario riguardanti la campagna elettorale.

La **designazione** del mandatario elettorale deve essere **dichiarata per iscritto** da ciascun candidato al **Collegio di garanzia elettorale istituito presso la Corte d'Appello di Torino, al cui sito si rimanda per i dati di contatto, la modulistica e per ulteriori chiarimenti: https://ca-torino.giustizia.it/it/prova_2.page**. I moduli per la designazione reperibili su sito del Collegio di garanzia elettorale, prevedono che la firma del candidato sia autenticata, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445, da uno dei soggetti individuati dall'articolo 14, comma 1, della legge 53/1990.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Il mandatario elettorale effettua la **registrazione di tutti i fondi relativi alla campagna elettorale** del proprio candidato **avvalendosi tal fine di un unico conto corrente bancario** o eventualmente anche di un **unico conto corrente postale**, nella cui intestazione deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

Il comma 4 del citato articolo 5 della legge 43/95 sancisce, inoltre, che **sono esclusi dall'obbligo della designazione di un mandatario elettorale** i candidati che spendono meno di **€ 2.582,28**, avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto delle spese sostenute.

TIPOLOGIA E AMMONTARE DEI LIMITI DI SPESA DEI CANDIDATI E DEI PARTITI, MOVIMENTI O LISTE PER IL FINANZIAMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della menzionata legge 515/1993, per spese elettorali si intendono quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate¹.

LIMITI DI SPESA PER I CANDIDATI

L'articolo 5 della L. 43/1995 identifica, altresì, l'ammontare delle risorse che ciascun candidato, partito, movimento o lista può destinare al finanziamento della campagna elettorale.

Le **spese** per la campagna elettorale di ciascun **candidato in una lista circoscrizionale** non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a € 38.802,85, incrementata di una ulteriore cifra pari al prodotto di € 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione.

| CIRCOSCRIZIONI | POPOLAZIONE DI OGNI CIRCOSCRIZIONE DETERMINATA IN BASE AL CENSIMENTO PERMANENTE 2021 | AMMONTARE INDICATIVO* SOGLIA DI SPESA ELETTORALE PER CANDIDATO CIRCOSCRIZIONALE |
|----------------------|--|---|
| ALESSANDRIA | 407.264 | 41.287,16 € |
| ASTI | 208.286 | 40.073,39 € |
| BIELLA | 170.027 | 39.840,01 € |
| CUNEO | 580.155 | 42.341,79 € |
| NOVARA | 361.916 | 41.010,53 € |
| TORINO | 2.208.370 | 52.273,90 € |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 154.249 | 39.743,76 € |
| VERCELLI | 166.083 | 39.815,95 € |
| TOT. | 4.256.350 | |

¹ Art. 11, comma 2, della legge 515/93.

Per il **candidato Presidente**, nonché per i **candidati che si presentano nella lista regionale**, il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a € 38.802,85.

Per i candidati in due liste circoscrizionali² il limite di spesa viene aumentato di un 10% rispetto a quello previsto per la singola candidatura circoscrizionale

Per il **candidato nella lista regionale e in una lista circoscrizionale**, il limite di spesa viene aumentato di un 30% rispetto a quello previsto per la singola candidatura circoscrizionale³. Tale previsione si applica anche al candidato alla carica di Presidente che presenti, altresì, la candidatura in una lista circoscrizionale.

Ai fini dei suddetti limiti, sono computate anche le spese per la propaganda elettorale riferibili ai singoli candidati – a eccezione dei candidati alla carica di Presidente della Regione – sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, eventualmente imputabili pro quota⁴.

LIMITI DI SPESA PER I PARTITI, MOVIMENTI O LISTE

Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, escluse quelle imputabili pro quota ai singoli candidati, non possono superare la somma risultante dall'importo di € 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste⁵.

CONTRIBUTI

Possono versare contributi ai candidati, ai partiti, ai movimenti politici e alle liste, le persone fisiche, gli enti, le associazioni e le società.

I finanziamenti da parte di società sono ammessi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio⁶.

Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% o di società controllate da queste ultime, di cooperative sociali e dei consorzi di cooperative sociali. Tale divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20%, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società⁷.

² Art.17, comma 7, della l.r. 12/2023 (*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*).

³ Art.17, comma 8, della l.r. 12/2023.

⁴ Art. 5, comma 2, della legge 43/1995.

⁵ Art. 5, comma 3, della legge 43/1995.

⁶ Art. 7, comma 2, della legge 195/1974 (*Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici*).

⁷ Art. 7, comma 1, della legge 195/1974.

Inoltre, ai partiti e ai movimenti politici, nonché alle liste è vietato ricevere contributi da governi o enti pubblici di altri Stati e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero, non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. È, altresì, vietato alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o prive del diritto di voto di elargire contributi ai partiti e movimenti politici e alle liste provinciali⁸.

Nel caso di erogazione di finanziamenti o **contributi per un importo che nell'anno superi € 3.000** sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati⁹.

Si segnala, infine, che l'articolo 1, comma 11, della legge 3/2019 (*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*) ha introdotto misure di trasparenza per i contributi a favore di partiti e movimenti politici. In particolare, nel caso di **elargizioni a partiti o movimenti politici di contributi** in denaro complessivamente superiori nell'anno a € 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori.

Inoltre, tali contributi o prestazioni sono annotati in apposito registro dal rappresentante legale o dal tesoriere; i dati annotati devono risultare dal rendiconto del partito o movimento politico ed essere pubblicati sul sito internet istituzionale del partito o movimento politico per un tempo non inferiore a cinque anni.

CONTROLLO DELLE SPESE ELETTORALI DEI CANDIDATI

Il Collegio regionale di garanzia elettorale¹⁰ costituito presso la Corte d'Appello di Torino è l'organo deputato alla **verifica della documentazione delle spese elettorali dei candidati** nonché all'applicabilità delle sanzioni nei casi di violazione degli obblighi posti a loro carico.

Entro 3 mesi dalla data delle elezioni¹¹, i candidati devono sottoscrivere e inviare al Collegio regionale di garanzia elettorale:

⁸ Art. 1, comma 12, della legge 3/2019 (*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*).

⁹ Art. 4 della legge 659/1981 (*Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici*).

¹⁰ Il Collegio regionale di garanzia elettorale è composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche (art.13, comma 1, della legge 515/93).

¹¹ Art. 5, comma 5, della legge 43/1995.

- **una dichiarazione concernente le spese sostenute** e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"¹²;
- **le dichiarazioni relative a erogazioni di finanziamenti o contributi da parte di uno stesso soggetto, per un importo che nell'anno superi € 3.000** sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, i quali possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati¹³;
- **un rendiconto di contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute** che riporta analiticamente, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche di importo o valore superiore a € 3.000, nonché i contributi e servizi di qualsiasi importo provenienti da soggetti diversi. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario al fine di certificarne la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario, o eventualmente postale, utilizzati¹⁴;
- **l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati di sostegno, a titolo di liberalità, per ogni importo superiore a € 500 l'anno**¹⁵.

Apposita dichiarazione deve essere effettuata anche dai **candidati che non abbiano effettuato spese** e che neppure si siano avvalsi di strutture e mezzi propagandistici collettivi di partito.

Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione. Qualora, invece, dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate e da qualunque altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro centottanta giorni dalla ricezione, le contesta all'interessato, che ha facoltà di presentare entro i successivi 15 giorni memorie e documenti.

I soli **candidati eletti** sono, inoltre, tenuti a depositare dichiarazioni e rendiconti anche presso la Presidenza del Consiglio regionale, utilizzando l'apposita modulistica che verrà loro inviata dall'ente.

CONTROLLO DELLE SPESE ELETTORALI DI PARTITI, MOVIMENTI E LISTE

I rappresentanti di partiti, movimenti o liste presenti nelle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione devono presentare **alla Corte dei conti**¹⁶, entro 45 giorni

¹² Art. 2, comma 1, numero 3, della legge 441/1982 (*Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti*).

¹³ Art. 4, comma 3, della legge 659/1981.

¹⁴ Art. 7, comma 6, della legge 515/93.

¹⁵ Art. 5, comma 2 bis, del d.l. 149/2013 (*Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore*).

¹⁶ Corte dei conti - Collegio per il Controllo spese elettorali, via Baiamonti, 25 – 00195 Roma
collegio.controllo.spese.elettorali@corteconticert

dall'insediamento del Consiglio regionale, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento¹⁷. Copia di tale consuntivo va, altresì, depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità¹⁸.

Presso la Corte dei conti è istituito un apposito Collegio – composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio – al fine di effettuare i controlli sui consuntivi delle formazioni politiche relativi alle spese sostenute per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento nonché per l'applicazione delle eventuali sanzioni¹⁹.

I controlli hanno per oggetto la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse e devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi, salvo che il Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi²⁰.

SANZIONI

Il candidato che non provvede al deposito della dichiarazione delle spese elettorali presso il Collegio regionale di garanzia elettorale è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.823 a € 103.29 (*art.15, comma 6, legge 515/93*). Il Collegio provvede all'irrogazione di tale sanzione in caso di mancato deposito della dichiarazione nel termine previsto (entro tre mesi dalle elezioni), previa diffida al deposito della dichiarazione medesima entro i successivi 15 giorni. La mancata presentazione della dichiarazione, entro tale termine, da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica (*art.15, comma 8, legge 515/93*).

In caso di **irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali**, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura per la quale l'interessato ha facoltà di presentare memorie e documenti entro i 15 giorni successivi alla notifica delle contestazioni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.165 a € 51.646 (*art. 15, comma 11, legge 515/93*).

In caso di **violazioni dei limiti di spesa** previsti per i singoli candidati, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo (*art.15, comma 6, legge 515/93*). È, inoltre,

¹⁷ L'ambito dei soggetti destinatari dell'obbligo di presentazione dei consuntivi coincide con i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nella competizione elettorale, con esclusione delle formazioni politiche che, pur avendo depositato il proprio contrassegno, non vi hanno preso parte.

¹⁸ Art.12, commi 1 e 4, della legge 515/93.

¹⁹ Art.12, comma 2, della legge 515/93.

²⁰ Art.12, comma 2, della legge 515/93.

previsto che il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della predetta sanzione, la decadenza dalla carica (*art. 15, comma 9, legge 515/93*).

In caso di **mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali** da parte di partiti o movimenti politici, liste o gruppi di candidati, il Collegio della Corte dei conti, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51.646 a € 516.457 (*art. 15, comma 14, legge 515/93*).

In caso di **mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento**, il Collegio della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.165 a € 51.646 (*art. 15, comma 15, legge 515/93*).

Infine, in caso di **riscontrata violazione dei limiti di spesa**, il Collegio della Corte dei conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto (*art. 15, comma 16, legge 515/93*).